

STATUTO

Art. 1 Costituzione

É costituita la Società per Azioni denominata:

"Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A."

siglabile: "Bi.P.Ca. S.p.A."

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in Colletterto Giacosa (TO).

L'Organo Amministrativo, nei modi stabiliti dalla legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Art. 3 Durata

La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 Oggetto

La Società per il perseguimento delle finalità di promozione e valorizzazione di contenuti tecnologici e di ricerca, si propone come oggetto di:

- progettare, realizzare, sviluppare e gestire un Parco Scientifico a vocazione bioindustriale;

- attuare il Parco Scientifico ai sensi dei Regolamenti CEE 2052/88 et 2081/93 - obiettivo 2;

- stimolare e diffondere il progresso scientifico e tecnologico nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica;

- promuovere, svolgere attività di ricerca industriale sviluppandone i contenuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale, anche a mezzo produzione di software dedicato;

- svolgere attività di studio, progettazione e produzione nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica;

- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;

- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di Soggetti economici nazionali ed internazionali, sia verso Enti della pubblica amministrazione ed Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;

- individuare e contattare gli imprenditori ed i Soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare alla attività del suddetto Parco;

- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante

corsi, seminari, stages, borse di studio;

- gestire l'attività ordinaria del Parco;

- collaborare con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo di attività nel campo delle biotecnologie.

La Società potrà inoltre:

- compiere le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- contrarre finanziamenti e/o mutui sia ordinari che speciali con Istituzioni creditizie nazionali o internazionali, prestando le garanzie richieste, sia reali che personali;

- assumere sia direttamente, sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio;

- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi i negozi acquisitivi, dispositivi e di garanzia relativi a beni immobili e diritti reali immobiliari.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le operazioni di raccolta e le sollecitazioni del pubblico risparmio di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 marzo 1936 n. 375 ed all'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni;

- l'assunzione di partecipazioni a scopo di collocamento e le

operazioni di vendita di titoli mediante offerta al pubblico

di cui all'art. 180 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui

all'articolo 4 comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197;

- l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro

con decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 227 e tutte quelle attività vietate dalla presente e

futura legislazione.

La Società cura particolarmente la formazione di consorzi,

joint venture ed ogni altra associazione tra imprese sia al

fine di sviluppare iniziative già in atto nella Regione Pie-

monte, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale é determinato in Euro 12.581.663,00 (dodici milionicinquecentoOttantunomilaseicentosessantatrevirgolazerzero).

Le azioni sono nominative.

Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto d'opzione ai Soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea, a norma di legge. L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti

con le modalità di cui agli articoli 2342 e 2343 C.C.. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari possono essere esercitati solo da uno di loro che rappresenti gli altri.

Le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Al momento dell'iscrizione nel libro soci dovrà essere comunicata la residenza o eletto, per iscritto, domicilio in Italia.

Della residenza e del domicilio sarà presa nota sul libro dei soci. Le comunicazioni ai Soci saranno effettuate al loro domicilio quale risulta dal libro dei soci.

Il Socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al Socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci. I Soci potranno finanziare la società mediante versamenti sia in conto capitale sia a titolo di mutuo, nel rispetto della normativa vigente o di quella che regolamenterà la materia.

Art. 6 Trasferimento azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di

partecipazioni sociali da parte dei Soci Pubblici.

Salvo diverso unanime accordo scritto dei Soci, il Socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si é detto agli altri Soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) - l'offerta in prelazione agli altri Soci é fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti,

l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) - gli altri Soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al Socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti. Se ad esercitare la prelazione sono più Soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni

di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;

c) - se nessun Socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri Soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il Socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri Soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

Art. 7 Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto

relative alle Assemblee Straordinarie.

Art. 8 Strumenti finanziari

La Società potrà, su conforme deliberazione della Assemblea Straordinaria, istituire patrimoni dedicati ad uno specifico scopo nei modi e coi limiti fissati dalla legge. La società potrà inoltre destinare al rimborso di finanziamenti contratti per uno specifico affare i soli proventi dell'affare stesso.

Art. 9 Contribuzioni

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, Istituti scientifici, Enti pubblici o Soggetti privati, Istituzioni nazionali ed estere, privati cittadini.

Art. 10 Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 11 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, é tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Ita-

lia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nello stesso avviso, contenente l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, deve essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta

ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2364, comma secondo, secondo periodo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria é convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà tenersi anche per videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i Soci.

Art. 12 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione pari ad un Euro di capitale. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito indicati nella convocazione. Ogni Socio può farsi rappresentare da terzi - salvo i divieti di legge di cui all'articolo 2372 del Codice Civile - mediante delega scritta. L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico, se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il proprio Segretario.

É devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del Socio a parteciparvi e dei voti spettatigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni. Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordina-

ria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione e per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

Art. 13 Organo Amministrativo

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea della Società può disporre, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che la Società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalle vigenti disposizioni.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 14 Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia provveduto

l'Assemblea, provvederà ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente con mere funzioni vicarie.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà convocato dal Presidente, con raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Non sarà necessaria la convocazione per iscritto qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci. Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a voto palese. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 15 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo é investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

L'Organo Amministrativo delibera in materia di:

- a) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) - adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

L'Organo Amministrativo, qualora istituito in forma di Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato; le può delegare altresì al Presidente dell'Organo Amministrativo, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, determinandone, all'atto della nomina, i poteri e l'eventuale compenso.

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza. Il Direttore Generale assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

Costoro, nell'ambito dei poteri attribuiti avranno altresì la rappresentanza della società, regolata dalle norme in tema di procura.

L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce all'Organo Amministrativo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Organo Amministrativo promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 16 Presidente e Rappresentanza sociale

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei riguardi dei terzi, spettano all'Amministratore Unico od al Presidente dell'Organo Amministrativo ed eventualmente al Vice Presidente, avente funzioni di mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In tal caso per la legittimazione di costui, sarà sufficiente la mera dichiarazione verbale resa di fronte ai terzi.

Art. 17 Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato alle competenze e all'autorizzazione dell'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, l'Assemblea Ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., i seguenti atti dell'Amministratore Unico:

- a) il piano industriale e il budget di esercizio con il piano degli investimenti;
- b) acquisto, cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- c) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- d) acquisto e vendita di beni immobili per un importo superiore a 1.000.000,00 di euro, qualora non siano previsti nel budget di esercizio e nel piano degli investimenti.

Art. 18 Compensi

L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. L'Assemblea può altresì determinare l'importo complessivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

L'Organo Amministrativo o l'Assemblea nel caso di Amministratore Unico, individua obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso dell'Amministratore Unico, del Presidente dell'Organo e dell'Amministratore Delegato. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato dall'Assemblea preventivamente.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo Amministrativo.

Art. 19 Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, Soci o non Soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'Assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo.

É ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 20 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia.

Art. 21 Esercizio sociale - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio é corredato da una relazione dell'Organo Amministrativo, qualora obbligatoria per legge, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori, se obbligatorie, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della Società - a disposizione dei Soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. in apposita sezione sul governo societario o in specifico documento allegato alla relazione sulla gestione stessa devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 che precede;

- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun Amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'Assemblea degli Azionisti;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

Le informazioni relative alle remunerazioni degli Amministratori figurano sul sito web della Società.

Ove non sussista l'obbligo della redazione della relazione ex art. 2428 c.c., le informazioni suddette devono essere riportate in apposita sezione della Nota Integrativa di cui all'art. 2427 c.c.

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

- il 5% annuo alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi é effettuato nei modi, termini e luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Art. 22 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 23 Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra la Società ed i Soci, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato. Si applicano comunque le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 24 Rinvio alla disposizione del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.